

**FAC-SIMILE DI POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE
dell' AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE (AdSP)**

**LE SEGUENTI CLAUSOLE DEVONO ESSERE RIPORTATE INTEGRALMENTE
ALL'INTERNO DELLA POLIZZA**

Oggetto della garanzia: la Società garantisce al beneficiario l'adempimento (i) di tutti gli obblighi assunti in dipendenza della concessione Arch.....rilasciata allo scopo di esercireed insistente sul compendio demaniale marittimo e/o immobile e/o specchio acqueo situato in Porto, ; (ii) degli obblighi derivanti dalla occupazione senza titolo dei beni medesimi (anche da parte di soggetti terzi immessi in loco senza autorizzazione ex art. 45 bis Cod.Nav.) ovvero di aree/spazi/immobili limitrofi a quelli assentiti in concessione.

Tra gli obblighi di cui sopra sono compresi anche quelli inerenti:

- a) al pagamento delle spese per il servizio di raccolta rifiuti e pulizia in porto, anche relative a quelle dei soggetti autorizzati ex art. 45 bis Cod. Nav.;
- b) al pagamento delle spese per le utenze e, più in generale, per le spese di amministrazione e di autogestione delle aree comuni, se esistenti;
- c) al pagamento delle spese di bonifica, di ripristino e di sgombero delle aree demaniali anche ex art. 54;
- d) al pagamento, ove il concessionario svolga attività d'impresa a bordo di navi e/o ex art. 16 L.84/94, dei canoni stabiliti nelle relative autorizzazioni;
- e) al pagamento degli indennizzi ex art. 8 D.L. 400/1993 per occupazione sine titolo dei beni in oggetto nonché di quelli limitrofi a quelli ricadenti nel perimetro della concessione.
- f) al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in concessione nonché di tutte le eventuali tubature o strutture impiantistiche relative all'erogazione di utenze a servizio dei beni demaniali, che dovessero trovarsi in aree esterne ai confini della concessione o in zone non demaniali.
- g) al pagamento delle spese di pubblicazione delle istanze ex art. 18 RECN in attuazione dell'art.11 RECN.

Condizioni particolari che in aggiunta o in deroga alle "Condizioni Generali", devono essere esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti:

1. La garanzia è prestata in relazione agli obblighi di cui sopra nonché previsti dal titolo concessorio;
2. In caso di inadempienza dal parte del contraente la Compagnia Assicuratrice provvederà al pagamento di quanto dovuto fino alla concorrenza del suddetto importo e nei limiti dell'ammontare massimo garantito a prima e semplice richiesta scritta dell'AdSP entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
3. La presente polizza è valida dal ____ al ____ e si intende tacitamente prorogata di anno in anno. L'intendimento da parte della Compagnia Assicuratrice di non procedere al rinnovo annuale sarà comunicato, mediante l'invio di raccomandata a.r., all'AdSP le ed al contraente con un preavviso di almeno 90 giorni prima della scadenza;
4. In caso di disdetta di cui al precedente punto 3), alla scadenza la garanzia continuerà ad avere efficacia, limitatamente alle obbligazioni previste dalla concessione nel periodo precedente la scadenza, per i successivi 365 giorni al fine di consentire l'AdSP di effettuare i controlli e le verifiche di competenza. Trascorso tale termine la garanzia perderà automaticamente ogni effetto;
5. Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'AdSP ai fini della validità della garanzia;
6. La Compagnia Assicuratrice rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2 comma dell'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo rimanere, come in effetti rimane, obbligata in solido con il soggetto contraente;
7. La Compagnia Assicuratrice rinuncia formalmente a sollevare eccezioni che competono al debitore principale ex art. 1945 c.c.;
8. Il contraente si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza e a pena di decadenza della concessione, alternativamente alla sostituzione della garanzia con nuova fidejussione emessa da soggetto di gradimento dell'AdSP ovvero alla costituzione della cauzione in numerario;
9. Il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia riflettente i rapporti regolati dalla presente polizza è in via esclusiva ed inderogabile, ex artt. 28 e 29 c.p.c., il Foro di Genova.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la Compagnia Assicuratrice dichiara di approvare specificatamente per iscritto le disposizioni delle clausole sub n.ri da 1) fino a 9).

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

NOTA BENE:

La polizza assicurativa (IN BOLLO) deve contenere l'autenticazione della firma dell'assicuratore, nonché l'attestazione di impegnare legalmente la Compagnia Assicuratrice.

(versione aggiornata al 13.06.18)